Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 286

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 5 dicembre 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 286-bis riservato alle Comunità europee

SOMMARIO

CIRCOLARI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lombardia

Regione Molise

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 286 DEL 5 DICEMBRE 1985:

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Programma quadro per un nuovo piano agricolo nazionale 1986-90. (Approvato dal Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare - CIPAA il 1° agosto 1985).

(7372)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 25 novembre 1985.

Revisione generale dei veicoli a motore.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo modificato dall'art. 5 della legge 24 marzo 1980, n. 85, secondo il quale il Ministro dei trasporti dispone, con propri decreti, la revisione generale o parziale dei veicoli a motore e dei rimorchi;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 4 febbraio 1981), che stabilisce quali siano le categorie dei veicoli da sottoporre annualmente a revisione generale;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 15 novembre 1984), con il quale è stato disposto, per il 1985 il completamento delle revisioni generali delle autovetture ad uso privato immatricolate per la prima volta entro il 31 dicembre 1974;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 14 marzo 1985), con il quale è stata disposta, per il 1985, la revisione generale dei motoveicoli, autoveicoli e loro rimorchi adibiti al trasporto di sostanze alimentari deperibili;

Considerata l'opportunità di sottoporre a revisione generale le autovetture che, anche in relazione alla loro anzianità, da più tempo non siano state sottoposte a visita e prova;

Considerata l'opportunità di sottoporre gradualmente a revisione generale i veicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t, la cui revisione è stata sospesa a partire dal 1981;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta per il 1986 la revisione generale delle seguenti categorie di veicoli:

autovetture ad uso privato, non comprese nell'art. 1 del decreto ministeriale 29 gennaio 1981 citato nelle premesse, immatricolate per la prima volta con targa civile italiana entro il 31 dicembre 1975, con esclusione di quelle che siano state sottoposte a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione nel 1986 o nel quinquennio precedente;

autocarri ed autoveicoli per trasporti specifici, di massa complessiva non superiore a 3,5 t, immatricolati per la prima volta con targa civile italiana entro il 31 dicembre 1980, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione nel 1986 o nel quadriennio precedente.

La revisione è diretta ad accertare quanto indicato nell'art. 2 del già citato decreto ministeriale 29 gennaio 1981.

Art. 2.

Le operazioni di revisione di cui all'art. 1 hanno inizio con il 2 gennaio 1986 e devono essere effettuate secondo il seguente calendario:

entro il 31 marzo per i veicoli aventi targa di immatricolazione la cui ultima cifra è 1, 2 o 3;

entro il 30 giugno per i veicoli aventi targa di immatricolazione la cui ultima cifra è 4, 5 o 6;

entro il 30 settembre per i veicoli aventi targa di immatricolazione la cui ultima cifra è 7, 8 o 9;

entro il 31 ottobre per i veicoli aventi targa di immatricolazione la cui ultima cifra è 0.

Per i veicoli che siano stati sottoposti a rinnovo dell'immatricolazione ai sensi degli articoli 59, 66 o 67 del testo unico citato nelle premesse, per i quali ricorra l'obbligo della revisione nel corso dell'anno in cui è avvenuto il rinnovo stesso, le operazioni di revisione devono essere effettuate nei termini previsti nel primo comma in base alla precedente targa di immatricolazione, qualora la nuova targa assegnata comporti una nuova scadenza del termine per la revisione, che risulti antecedente alla data di reimmatricolazione.

Art. 3.

Per i veicoli non presentati a revisione che continuino a circolare dopo le rispettive scadenze, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 55 del codice stradale.

Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole senza che il veicolo sia stato per ciò escluso dalla circolazione, il veicolo stesso può continuare a circolare anche oltre la scadenza prevista dall'art. 2, ma in ogni caso non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell'esito dell'avvenuto controllo tecnico.

Qualora, presentata la domanda di revisione, l'ufficio provinciale della motorizzazione civile, registrata la domanda, per pure necessità operative prenoti la visita e prova annotandovi una data di presentazione del veicolo successiva alla scadenza del termine previsto nell'art. 2, il veicolo può continuare a circolare fino alla suddetta data relativa alla prima prenotazione annotata, senza che siano, in questo caso, applicabili le sanzioni di cui all'art. 55 del codice stradale. Tale agevolazione non è consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante.

Roma, addì 25 novembre 1985

Il Ministro: SIGNORILE

NOTE

Nota all'art. 1, primo e secondo comma:

Il testo degli articoli 1 e 2 del D.M. 29 gennaio 1981 è il seguente:

« Art. 1. — A decorrere dal 1981, è disposta la revisione generale ed annuale delle seguenti categorie di veicoli:

a) autobus,

b) autoveicoli isolati di peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate,

c) rimorchi di peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate,

d) autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente,

e) autoambulanze,

con esclusione di quei veicoli che siano stati immatricolati per la prima volta nell'anno solare in corso o nell'ultimo bimestre dell'anno precedente, nonché di quelli che nel medesimo periodo siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'art. 54 del codice stradale ».

« Art. 2. — La revisione è diretta ad accertare la sussistenza, nelle categorie di veicoli indicati nel precedente art. 1, delle condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità. La revisione, inoltre, deve accertare che i predetti veicoli non producano emanazioni inquinanti oltre i limiti previsti dalle normative vigenti.

A tal fine, nell'effettuazione delle operazioni di revisione, il controllo tecnico deve essere effettuato sugli elementi numerati nella tabella II allegata al presente decreto, purché i dispositivi si riferiscano all'equipaggiamento del veicolo sottoposto a controllo ».

Nota all'art. 2, secondo comma:

Gli articoli 59, 66 e 67 del testo unico delle norme della disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, prevedono il rinnovo dell'immatricolazione rispettivamente nei casi di trasferimento di proprietà o di residenza in un comune di altra provincia, di deterioramento della targa e di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa.

Nota all'art. 3, primo comma:

Il testo dell'art. 55 del codice della strada, approvato con D.P.R. n. 393/1959, così come modificato dall'art. 5 della legge n. 85/1980, è il seguente (le modifiche sono stampate in carattere corsivo).

« Art. 55. — *Il Ministro dei trasporti dispone, con propri decreti, la revisione generale o parziale dei veicoli a motore, esclusi i filoveicoli, e dei rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli non producano emanazioni inquinanti.*

Le prescrizioni contenute nei decreti ministeriali, emanati in applicazione del comma precedente, debbono essere in armonia con quelle contenute nelle direttive del Consiglio o della commissione delle Comunità europee relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.

I decreti di revisione parziale, per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, sono disposti di concerto con il Ministro della sanità.

Gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori sono sottoposti a revisione singola quando si abbia motivo di ritenere che non rispondano più ai requisiti di silenziosità prescritti.

Gli ispettorati della motorizzazione civile possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.

Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla revisione è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione ed è inviata all'ispettorato presso il quale l'interessato intende effettuare la revisione; è restituita, se del caso, dopo l'adempimento della prescrizione omessa ».

(7350)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 novembre 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia « Alessandro Magno », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale in data 18 aprile 1984 con il quale sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia « Alessandro Magno », con sede in Roma, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, e il dott. Franco Sappino ne è stato nominato commissario governativo per un periodo di dodici mesi, con i poteri del consiglio di amministrazione e con il compito di normalizzare la situazione della cooperativa sopracitata;

Vista la lettera del commissario governativo in data 13 giugno 1985 e l'unita situazione patrimoniale della cooperativa in argomento al 30 aprile 1985, dalla quale si rileva un disavanzo di oltre 180 milioni;

Ritenuta la necessità di sottoporre l'ente in questione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia « Alessandro Magno », con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott.ssa Alfonsina Capalbo in data 24 ottobre 1980 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Franco Sappino, domiciliato in Roma, via E. Mambretti n. 29, ne è nominato commissario liquidatore con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(7352)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 novembre 1985.

Modalità di apposizione del contrassegno per la costituzione di pegno sui prosciutti di Parma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 24 luglio 1985, n. 401, sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione di origine controllata;

Vista la legge 4 luglio 1970, n. 506, con la quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del prosciutto di Parma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1978, n. 83, con cui è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge 4 luglio 1970, n. 506;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1978 con cui è stato affidato al consorzio del prosciutto di Parma l'incarico di vigilanza sull'applicazione della legge 4 luglio 1970, n. 506;

Vista la proposta presentata dal consorzio del prosciutto di Parma in data 15 novembre 1985 ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 401;

Considerata l'opportunità di approvare tale proposta;

Decreta:

Art. 1.

Lo speciale contrassegno indelebile di cui all'articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 401, viene apposto a cura del creditore pignoratizio, al momento della costituzione di pegno, sulla cotenna dei prosciutti a denominazione di origine tutelata sottoposti a pegno, in qualunque fase della lavorazione successiva all'applicazione del sigillo apposto ai sensi della legge sulla tutela della denominazione di origine mediante l'applicazione di un contrassegno a fuoco o ad inchiostro delle dimensioni e caratteristiche di cui all'allegato 1 recante una o più lettere costituenti la sigla di identificazione del creditore pignoratizio unitamente ad una o più cifre indicanti il numero progressivo di costituzione di pegno.

Art. 2.

Contestualmente all'apposizione del contrassegno indelebile a fuoco o ad inchiostro per la costituzione del pegno, il creditore provvede ad annotare per ogni operazione di pegno, su apposito registro, conforme al fac-simile di cui all'allegato 2, diverso per ogni creditore e conservato a cura del debitore, tutte le indicazioni ivi previste; nell'apposito spazio possono essere annotate le altre eventuali indicazioni concordate tra le parti.

Contestualmente alle operazioni di costituzione e prima di procedere alle annotazioni sul registro, il creditore pignoratizio avrà cura di verificare la consistenza delle partite oggetto di ogni singola operazione di pegno, accertando la quantità numerica dei prosciutti dati in pegno mediante consultazione dei registri di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1978, n. 83, obbligatoriamente tenuti presso lo stabilimento del debitore. Di ciò dovrà essere dato riscontro mediante l'annotazione in apposito spazio degli stessi, da parte del creditore, della data dell'accertamento, della sigla di identificazione del creditore pignoratizio e del numero progressivo dell'operazione indicati nel contrassegno.

Art. 3.

Secondo le modalità stabilite dall'art. 4 della legge, la constatazione dell'estinzione totale o parziale dell'operazione sui prosciutti costituiti in pegno avviene mediante l'annullamento del contrassegno indelebile con l'apposizione, a cura del creditore soddisfatto, di un marchio a fuoco o ad inchiostro avente le dimensioni e le caratteristiche di cui all'allegato 3.

Sui registri viene inoltre annotato, a cura del creditore soddisfatto e nell'apposito spazio riservato alle annotazioni e variazioni, il numero dei prosciutti sui quali di volta in volta, per ogni singola operazione, viene apposto il marchio di annullo.

Art. 4.

I registri di cui all'art. 1 della legge sono conservati a cura del debitore presso lo stabilimento dove sono conservati i prosciutti in corso di lavorazione sui quali è stato apposto il contrassegno attestante la costituzione di pegno. I timbri per l'apposizione del contrassegno e del marchio di annullo sono forniti e conservati a cura del creditore.

I registri di cui all'art. 1 della legge devono essere annualmente vidimati a cura del creditore pignoratizio.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 30 novembre 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

ALLEGATO 1

CONTRASSEGNO INDELEBILE

mm 25

mm 40

Timbro per l'applicazione sulle cosce suine costituito da una cornice a forma rettangolare delle dimensioni indicate recante, all'interno, nella parte superiore le lettere rappresentanti la sigla di identificazione del creditore pignoratizio e, nella parte inferiore, le cifre indicanti il numero di ogni singola operazione di costituzione di pegno.

ALLEGATO 2

REGISTRO

Il registro vidimato annualmente sarà costituito da singoli fogli contenenti ognuno le indicazioni di cui al seguente fac-simile.

Pagina N.

ELEMENTI COSTITUTIVI	ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE		
Data di costituzione	Operazione n.		
Durata	Data sigillo apposto ai sensi della legge 4 luglio 1970, n. 506		
Numero cosce	Estremi del verbale redatto dall'organismo abilitato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1978, n. 83	**N.**	
Importo originario		**Data**	
Data di estinzione	Altri segni di identificazione		

VARIAZIONI E ANNOTAZIONI

ALLEGATO 3

ANNULLO

Timbro di annullo costituito da due linee rette parallele della lunghezza ognuna di mm 50, poste alla distanza di mm 10 l'una dall'altra, di spessore variabile, posto trasversalmente sul contrassegno previsto all'allegato 1 con l'indicazione della sigla di identificazione del creditore pignoratizio tra le linee stesse o a parte.

(7351)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 6 giugno 1985.

Valore e caratteristiche di quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie avente come tematica « Il turismo » e come soggetti Bormio, Castellammare di Stabia, Stromboli e Termoli.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1973, fra cui una avente come tematica « il turismo »;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1984, con il quale è stata autorizzata nel 1985, fra l'altro, l'emissione di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1657 del 21 maggio 1985;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi nei valori da L. 350, 400, 450 e 600, quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie avente come tematica « Il turismo », aventi come soggetti Bormio, Castellammare di Stabia, Stromboli e Termoli.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48 × 40; formato stampa: mm 44 × 36; dentellatura: 14; foglio: venticinque esemplari; colori: quadricromia.

Le vignette riproducono, in una cornice colorata, una veduta pittorica delle località prescelte e precisamente: per il valore da L. 350, dedicato a Bormio, centro storico (cornice color verde); per il valore da L. 400, dedicato a Castellammare di Stabia, panorama col Vesuvio (cornice color rosa lilla); per il valore da L. 450, dedicato a Stromboli, panorama dal mare (cornice color ocra); per il valore da L. 600, dedicato a Termoli, il lungomare nella città vecchia (cornice color azzurro).

Nella cornice, in alto, rispettivamente le leggende « BORMIO », « CASTELLAMMARE DI STABIA », « STROMBOLI » e « TERMOLI », in basso, la leggenda « ITALIA » e i rispettivi valori « 350 », « 400 », « 450 » e « 600 ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1985

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1985
Registro n. 42 Poste, foglio n. 212

(7259)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 20 novembre 1985.

Modificazione al decreto ministeriale 30 settembre 1985 contenente disposizioni per l'applicazione del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio relativo all'assegnazione di quantitativi di riferimento ai fini dell'applicazione del prelievo supplementare sul latte di vacca.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale del 30 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1985, contenente disposizioni per l'applicazione del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio relativo alla assegnazione dei quantitativi di riferimento ai fini dell'applicazione del prelievo supplementare sul latte di vacca;

Considerato che la provincia autonoma di Bolzano deve provvedere, ai fini dell'applicazione del succitato decreto, alla traduzione dei modelli allegati al decreto ministeriale 30 settembre 1985;

Considerata, pertanto, la necessità di prorogare per la provincia autonoma di Bolzano i termini fissati agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 30 settembre 1985;

Decreta:

Articolo unico

Al decreto ministeriale 30 settembre 1985 è aggiunto il seguente articolo:

« Per la provincia autonoma di Bolzano, i termini fissati agli articoli 2 e 3 del presente decreto sono prorogati di quindici giorni ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1985

Il Ministro: PANDOLFI

(7217)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 ottobre 1985.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a dieci anni con godimento 1° settembre 1985, emessi fino all'importo massimo di lire 6.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 317112/66-AU-90 del 20 agosto 1985, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1985, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 250, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a dieci anni, con godimento 1° settembre 1985 fino all'importo massimo di lire 5.000 miliardi, successivamente elevato a lire 6.000 miliardi con decreto ministeriale n. 317482/66-AU-90 del 5 settembre 1985;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 20 agosto 1985, con il quale tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 317112 del 20 agosto 1985, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a dieci anni, con godimento 1° settembre 1985, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 5.000 miliardi, successivamente elevato a lire 6.000 miliardi, ammonta a nominali lire 6.000 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1985
Registro n. 36 *Tesoro, foglio n.* 44

(7014)

Avviso di rettifica al decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685, recante: « Nuove norme in materia di misure di controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini ». (Decreto-legge pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » numero 282 del 30 novembre 1985).

Nel decreto-legge citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 1, dove è scritto: « ... o al quale il *fermo* è stato presentato ... », leggasi: « ... o al quale il *fermato* è stato presentato ... »;

all'art. 4, ultimo periodo del terzo comma della nuova stesura dell'art. 282 del codice di procedura penale, dove è scritto: « ... preventivamente *comunicati* allo stesso ufficio. », leggasi: « ... preventivamente *comunicate* allo stesso ufficio. »;

all'art. 9, dove è scritto: « Il presente decreto in vigore ... », leggasi: « Il presente decreto *entra* in vigore ... ».

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 17 giugno 1985, n. 698.

Modificazioni allo statuto dell'Ente nazionale delle sementi elette, in Milano.

N. 698. Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, vengono approvate le modificazioni agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto dell'Ente nazionale delle sementi elette, in Milano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1981, n. 586.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1985
Registro n. 15 *Agricoltura, foglio n.* 281

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 20 novembre 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. GE.ME.AZ Cusin, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la S.p.a. Zanussi grandi impianti, stabilimento di Malo (Vicenza), dal 5 luglio 1982 al 1° gennaio 1983, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. GE.ME.AZ Cusin, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la S.p.a. Zanussi grandi impianti, stabilimento di Malo (Vicenza), è prolungata al 3 luglio 1983, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cusina Nord, con sede in S. Polo di Piave (Treviso) ed unità produttiva presso la S.p.a. Piarotto fabbrica mobili, stabilimento di Campocroce di Mirano (Venezia), dall'11 maggio 1982 al 13 novembre 1982, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. GE.ME.AZ Cusin, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la S.p.a. Zanussi grandi impianti, stabilimento di Malo (Vicenza), è prolungata al 1° gennaio 1984, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cusina Nord, con sede in S. Polo di Piave (Treviso) ed unità produttiva presso la S.p.a. Piarotto fabbrica mobili, stabilimento di Campocroce di Mirano (Venezia), è prolungata al 14 maggio 1983, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. GE.ME.AZ Cusin, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la S.p.a. Confezioni San Remo, stabilimento di Caerano S. Marco (Treviso), dal 3 gennaio 1983 al 3 luglio 1983, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. GE.ME.AZ Cusin, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la S.p.a. Zanussi grandi impianti, stabilimento di Malo (Vicenza), è prolungata al 1° luglio 1984, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cusina Nord, con sede in S. Polo di Piave (Treviso) ed unità produttiva presso la S.p.a. Piarotto fabbrica mobili, stabilimento di Campocroce di Mirano (Venezia), è prolungata al 13 novembre 1983, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. GE.ME.AZ Cusin, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la S.p.a. Confezioni San Remo, stabilimento di Caerano S. Marco (Treviso), è prolungata al 1° gennaio 1984, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. GE.ME.AZ Cusin, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la S.p.a. I.C.B., stabilimento di Mier (Belluno), dal 10 ottobre 1983 all'8 aprile 1984 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. GE.ME.AZ Cusin, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la Mira Lanza, con stabilimento in Mira (Venezia), dal 16 luglio 198[illegible]

al 16 gennaio 1982, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Medoacus, già Vedove Antonio S.r.l., con sede in Carpenè di S. Nazario e stabilimento in Carpenè di S. Nazario (Venezia), è prolungata al 25 settembre 1984.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 24 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. GE.ME.AZ Cusin, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la S.p.a. Zanussi grandi impianti, stabilimento di Malo (Vicenza), è prolungata al 1° settembre 1984, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cusina Nord, con sede in S. Polo di Piave (Treviso) ed unità produttiva presso la S.p.a. Piarotto fabbrica mobili, stabilimento di Campocroce di Mirano (Venezia), è prolungata al 17 marzo 1984, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. GE.ME.AZ Cusin, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la S.p.a. Confezioni San Remo, stabilimento di Caerano S. Marco (Treviso), è prolungata al 15 aprile 1984, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. GE.ME.AZ Cusin, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la S.p.a. I.C.B., stabilimento di Mier (Belluno), è prolungata al 1° settembre 1984, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. GE.ME.AZ Cusin, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la Mira Lanza, stabilimento di Mira (Venezia), è prolungata al 6 marzo 1982, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal Cral aziendale Sigismondo Piva, con sede legale in Valdobbiadene (Treviso) ed unità produttiva presso la S.p.a. Sigismondo Piva, con stabilimento in Valdobbiadene (Treviso), dal 28 maggio 1984 al 1° settembre 1984, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Barcia, ristorazione aziendale e collettiva S.r.l., con sede in Forlì ed unità produttiva presso la S.p.a. Zanussi climatizzazione, stabilimento di Bassano del Grappa (Vicenza), dal 31 ottobre 1983 al 24 dicembre 1983, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. GE.ME.AZ Cusin, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la ditta Flag S.p.a. di Marcon (Venezia), dal 10 maggio 1982 al 6 novembre 1982, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Medoacus, già Vedove Antonio S.r.l., con sede in Carpenè di S. Nazario e stabilimento in Carpenè di S. Nazario (Venezia), fallita il 30 marzo 1985, è prolungata al 23 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Romeo, con sede in Milano e unità di Arese (Milano), Pomigliano d'Arco (Napoli) e Roma, è prolungata al 1° dicembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Romeo auto, con sede in Napoli e filiali nazionali di vendita e stabilimenti in Arese, Portello (Milano) e Pomigliano d'Arco (Napoli), è prolungata al 1° dicembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sisa imballaggi, con sede e stabilimento in Asti, è prolungata al 25 novembre 1984.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 29 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa ASA di Pignataro Maggiore (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 dicembre 1984 al 23 giugno 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è prolungata al 22 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(7262)

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione nel versamento delle entrate a titolari di esattorie delle imposte dirette.

Con decreto ministeriale n. 14/5551 del 21 novembre 1985 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Gorlago è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'articolo 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1986, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 786.270.810, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 801.581.000 iscritto a ruolo a nome del sig. Fraccadori Enzo.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Bergamo darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/5837 del 21 novembre 1985 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Casalmaggiore è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'articolo 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1986, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 8.320.129.500, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 8.489.928.000, iscritto a ruolo a nome della ditta «Pneus Market e Pneus Service» di Botti Novella e Tenca Fausto.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Cremona darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/5980 del 21 novembre 1985 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Castelnuovo Don Bosco è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1986, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di lire 424.370.665, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 434.094.370, iscritto a ruolo a nome del sig. Marchisio Francesco.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Asti darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/6008 del 21 novembre 1985 al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di S. Damiano d'Asti è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1986, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 208.773.670, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di lire 216.907.742, iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Topino Renzo e Rosa Maria Pia.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Asti darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(7264)

MINISTERO DEL TESORO

Modificazione allo statuto della Banca commerciale italiana, in Milano

Con decreto emanato in data 12 novembre 1985 è stata approvata la modifica dell'art. 5 dello statuto della Banca commerciale italiana S.p.a., in Milano.

(7324)

Modificazione allo statuto del Banco di Roma

Con decreto ministeriale 12 novembre 1985 è stata approvata la modifica dell'art. 5 dello statuto del Banco di Roma S.p.a., in Roma.

(7325)

MINISTERO DEL TESORO

N. 233

Corso dei cambi del 29 novembre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1708 —	1708 —	1706,75	1708 —	1706,50	1706,50	1705 —	1708 —	1708 —	1708 —
Marco germanico	679,80	679,80	680,20	679,80	679,50	679,65	679,50	679,80	679,80	679,80
Franco francese	222,75	222,75	222,93	222,75	222,75	222,75	222,75	222,75	222,75	222,75
Fiorino olandese	604,70	604,70	604 —	604,70	604,50	604,55	604,40	604,70	604,70	604,70
Franco belga	33,498	33,498	33,50	33,498	33,50	33,49	33,50	33,498	33,498	33,49
Lira sterlina	2537 —	2537 —	2530 —	2537 —	2535 —	2535,25	2533,50	2537 —	2537 —	2537 —
Lira irlandese	2100,20	2100,20	2096 —	2100,20	2100,50	2100,60	2101 —	2100,20	2100,20	—
Corona danese	187,70	187,70	187,35	187,70	187,75	187,67	187,85	187,70	187,70	187,70
Dracma	11,53	11,53	11,44	11,53	—	—	11,45	11,53	11,53	—
E.C.U.	1505 —	1505 —	1498 —	1505 —	1505 —	1505 —	1505 —	1505 —	1505 —	1505 —
Dollaro canadese	1242 —	1242 —	1238 —	1242 —	1242 —	1242 —	1242 —	1242 —	1242 —	1242 —
Yen giapponese	8,50	8,50	8,47	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
Franco svizzero	825,50	825,50	820,75	825,50	825,50	825,50	825,50	825,50	825,50	825,50
Scellino austriaco	97,28	97,28	96,70	97,28	97 —	97,09	96,90	97,28	97,28	97,28
Corona norvegese	226,82	226,82	225,50	226,82	226,50	226,66	226,60	226,82	226,82	226,82
Corona svedese	224,65	224,65	223,50	224,65	224,50	224,67	224,70	224,65	224,65	224,65
FIM	315,50	315,50	314,50	315,50	315 —	315,60	315,70	315,50	315,50	—
Escudo portoghese	10,73	10,73	10,70	10,73	10,75	10,73	10,74	10,73	10,73	10,73
Peseta spagnola	11,05	11,05	11 —	11,05	11 —	11,05	11,06	11,05	11,05	10,05
Dollaro australiano	1176 —	1176 —	1170 —	1176 —	1175 —	1176 —	1176 —	1176 —	1176 —	1176 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 novembre 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1706,50
Marco germanico	679,65
Franco francese	222,75
Fiorino olandese	604,55
Franco belga	33,499
Lira sterlina	2535,25
Lira irlandese	2100,60
Corona danese	187,775
Dracma	11,49
E.C.U.	1505 —
Dollaro canadese	1242 —
Yen giapponese	8,50
Franco svizzero	825,50
Scellino austriaco	97,09
Corona norvegese	226,66
Corona svedese	224,675
FIM	315,60
Escudo portoghese	10,735
Peseta spagnola	11,055
Dollaro australiano	1176 —

Media dei titoli del 29 novembre 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	55,300
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86	99,825
» 6 % » » 1972-87	93 —
» 9 % » » 1975-90	95,500
» 9 % » » 1976-91	92,750
» 10 % » » 1977-92	92,900
» 12 % (Beni Esteri 1980)	97,700
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	90,900
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 %	100 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93	86,450
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,900
» » » » EFIM 1-8-1988	103,050
» » » » 1- 1-1982/86	99,975
» » » » 1- 3-1982/86	100,550
» » » » 1- 5-1982/86	100,950
» » » » 1- 6-1982/86	101,250
» » » » 1- 7-1982/86	100,550
» » » » 1- 7-1983/86	100,050
» » » » 1- 8-1982/86	100,650
» » » » 1- 8-1983/86	99,900
» » » » 1- 9-1982/86	100,550
» » » » 1- 9-1983/86	99,950
» » » » 1-10-1982/86	100,575
» » » » 1-10-1983/86	100,050
» » » » 1-11-1982/86	101,225
» » » » 1-12-1982/86	101,300
» » » » 1- 1-1983/87	101,400
» » » » 1- 2-1983/87	101,550
» » » » 1- 3-1983/87	101,300
» » » » 1- 4-1983/87	101,175
» » » » 1- 5-1983/87	101,600
» » » » 1- 6-1983/87	101,600
» » » » 1-11-1983/87	100,350
» » » » 1-12-1983/87	100,800
» » » » 1- 1-1984/88	100,050
» » » » 1- 2-1984/88	100,200
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 3-1984/88	99,925
» » » » 1- 4-1984/88	99,950
» » » » 1- 5-1984/88	100,075
» » » » 1- 6-1984/88	100,150
» » » » 1- 7-1983/88	102,250
» » » » 1- 8-1983/88	102,100
» » » » 1- 9-1983/88	102 —
» » » » 1-10-1983/88	102,200
» » » » 1-11-1983/90	103,775
» » » » 1-12-1983/90	103,750
» » » » 1- 1-1984/91	103,600
» » » » 1- 2-1984/91	103,875
» » » » 1- 3-1984/91	102,100
» » » » 1- 4-1984/91	102 —
» » » » 1- 5-1984/91	102,075
» » » » 1- 6-1984/91	102,300
» » » » 1- 7-1984/91	100,950
» » » » 1- 8-1984/91	100,950
» » » » 1- 9-1984/91	100,950
» » » » 1-10-1984/91	101,050
» » » » 1-11-1984/91	100,975
» » » » 1-12-1984/91	100,150
» » » » 1- 1-1992	99,725
» » » » 1- 2-1992	97,650
» » » » 1- 2-1995	98,800
Buoni Tesoro Pol. 16 % 1- 1-1986	99,900
» » » 14 % 1- 4-1986	99,950
» » » 13,50 % 1- 7-1986	99,900
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,200
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98 —
» » » 12 % 1- 2-1988	97,650
» » » 12 % 1- 3-1988	97,850
» » » 12,25 % 1- 5-1988	98,075
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	111,700
» » » » 22-11-1982/89 13 %	110,800
» » » » 1983/90 11,50%	106,650
» » » » 1984/91 11,25%	106,350
» » » » 1984/92 10,50%	105,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

Avviso di rettifica: Nei cambi medi relativi al giorno 20 novembre 1985 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 27 novembre 1985 deve essere apportata la seguente rettifica: FIM da «312,425» a «314,425».

MINISTERO DEL TESORO

N. 234

Corso dei cambi del 2 dicembre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1703 —	1703 —	1702,75	1703 —	1703 —	1703 —	1703 —	1703 —	1703 —	1703 —
Marco germanico .	680,750	680,750	681,10	680,750	680,85	680,75	680,750	680,750	680,750	680,75
Franco francese	223,150	223,150	223,10	223,150	223 —	223,15	223,160	223,150	223,150	223,15
Fiorino olandese .	605,980	605,980	605,50	605,980	605,75	605,84	605,700	605,980	605,980	605,98
Franco belga .	33,520	33,520	33,50	33,520	33,50	33,52	33,521	33,520	33,520	33,52
Lira sterlina . . .	2554,900	2554,900	2552 —	2554,900	2555 —	2555,40	2555,900	2554,900	2554,900	2554,90
Lira irlandese . .	2104,500	2104,500	2104 —	2104,500	2104 —	2104,75	2105 —	2104,500	2104,500	—
Corona danese . .	188,080	188,080	187,75	188,080	188 —	188,13	188,180	188,080	188,080	188,08
Dracma	11,475	11,475	11,47	11,475	—	—	11,475	11,475	11,475	—
E.C.U. . .	1504,400	1504,400	1501 —	1504,400	1504,45	1504,45	1504,500	1504,400	1504,400	1504,40
Dollaro canadese .	1229,250	1229,250	1231 —	1229,250	1229 —	1229,42	1229,600	1229,250	1229,250	1229,25
Yen giapponese . . .	8,405	8,405	8,405	8,405	8,403	8,40	8,402	8,405	8,405	8,41
Franco svizzero . . .	820,500	820,500	820,90	820,500	820,50	820,55	820,600	820,500	820,500	820,50
Scellino austriaco . .	97,051	97,051	96,90	97,051	97 —	97,05	97,065	97,051	97,051	97 —
Corona norvegese . . .	225,960	225,960	225,85	225,960	225,75	225,88	225,810	225,960	225,960	225,95
Corona svedese . . .	223,940	223,940	223,75	223,940	224 —	223,92	223,900	223,940	223,940	223,95
FIM	314,730	314,730	314,75	314,730	314,75	314,83	314,940	314,730	314,730	—
Escudo portoghese . . .	10,640	10,640	10,70	10,640	10,65	10,77	10,710	10,640	10,640	10,64
Peseta spagnola . . .	11,040	11,040	11 —	11,040	11 —	11,03	11,037	11,040	11,040	11 —
Dollaro australiano . . .	1151,750	1151,750	1152 —	1151,750	1150 —	1152,87	1154 —	1151,750	1151,750	1151,75

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 dicembre 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1703 —
Marco germanico	680,750
Franco francese	223,155
Fiorino olandese	605,840
Franco belga	33,520
Lira sterlina	2555,400
Lira irlandese	2104,750
Corona danese	188,130
Dracma	11,475
E.C.U.	1504,450
Dollaro canadese	1229,425
Yen giapponese	8,403
Franco svizzero	820,550
Scellino austriaco . . .	97,058
Corona norvegese . . .	225,885
Corona svedese	223,920
FIM	314,835
Escudo portoghese . . .	10,675
Peseta spagnola	11,038
Dollaro australiano . .	1152,875

Media dei titoli del 2 dicembre 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	55,300
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86	99,825
» 6 % » » 1972-87	93 —
» 9 % » » 1975-90	95,500
» 9 % » » 1976-91	92,650
» 10 % » » 1977-92	92,900
» 12 % (Beni Esteri 1980)	97,825
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	90,900
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 %	100,450
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93	86,550
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,900
» » » » EFIM 1-8-1988	102,950
» » » » 1- 1-1982/86	99,950
» » » » 1- 3-1982/86	100,500
» » » » 1- 5-1982/86	100,875
» » » » 1- 6-1982/86	101,475
» » » » 1- 7-1982/86	100,550
» » » » 1- 7-1983/86	100 —
» » » » 1- 8-1982/86	100,650
» » » » 1- 8-1983/86	100 —
» » » » 1- 9-1982/86	100,400
» » » » 1- 9-1983/86	99,925
» » » » 1-10-1982/86	100,500
» » » » 1-10-1983/86	100,100
» » » » 1-11-1982/86	101,150
» » » » 1-12-1982/86	101,525
» » » » 1- 1-1983/87	101,350
» » » » 1- 2-1983/87	101,200
» » » » 1- 3-1983/87	101,400
» » » » 1- 4-1983/87	101,300
» » » » 1- 5-1983/87	101,450
» » » » 1- 6-1983/87	101,775
» » » » 1-11-1983/87	100,325
» » » » 1-12-1983/87	100,900
» » » » 1- 1-1984/88	100,250
» » » » 1- 2-1984/88	100,075
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1984/88	100,125
» » » » 1- 4-1984/88	99,925
» » » » 1- 5-1984/88	100,250
» » » » 1- 6-1984/88	100,250
» » » » 1- 7-1983/88	102,500
» » » » 1- 8-1983/88	102,150
» » » » 1- 9-1983/88	102 —
» » » » 1-10-1983/88	102,200
» » » » 1-11-1983/90	103,650
» » » » 1-12-1983/90	103,900
» » » » 1- 1-1984/91	103,550
» » » » 1- 2-1984/91	103,725
» » » » 1- 3-1984/91	102 —
» » » » 1- 4-1984/91	102,100
» » » » 1- 5-1984/91	102,100
» » » » 1- 6-1984/91	102,150
» » » » 1- 7-1984/91	100,950
» » » » 1- 8-1984/91	100,900
» » » » 1- 9-1984/91	100,925
» » » » 1-10-1984/91	100,975
» » » » 1-11-1984/91	100,975
» » » » 1-12-1984/91	100,075
» » » » 1- 1-1992	99,700
» » » » 1- 2-1992	97,500
» » » » 1- 2-1995	98,775
Buoni Tesoro Pol. 16 % 1- 1-1986	99,925
» » » 14 % 1- 4-1986	100 —
» » » 13,50 % 1- 7-1986	99,900
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,100
» » » 12,50 % 1- 1-1987	99 —
» » » 12 % 1- 2-1988	97,625
» » » 12 % 1- 3-1988	97,950
» » » 12,25 % 1- 5-1988	98,075
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	111,700
» » » » 22-11-1982/89 13 %	111,450
» » » » 1983/90 11,50%	106,600
» » » » 1984/91 11,25%	106,550
» » » » 1984/92 10,50%	105,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 22 novembre 1985 concernente « Entrata in vigore del sistema di tesoreria unica ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 284 del 3 dicembre 1985).

Nell'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 5 del decreto citato in epigrafe dove è scritto: «... ai sensi del menzionato *art. 5*...» leggasi: «... ai sensi del menzionato *comma 5* ...».

(7389)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Ripartizione di somme tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione di opere idrauliche e di navigazione interna. (Deliberazione 31 ottobre 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 99, con la quale, all'art. 1, lettera *b*), si autorizza la spesa complessiva di lire 250 miliardi (di cui lire 75 miliardi, per l'anno 1985 e lire 175 miliardi, per l'anno 1986), per la realizzazione, da parte delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, di opere idrauliche e di navigazione interna;

Vista la proposta n. 8708 del 22 maggio 1985 — concordata, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano — di riparto di una prima quota complessiva di lire 187,5 miliardi, per il biennio 1985-86, finalizzata alle opere idrauliche;

Acquisito sulla sopracitata proposta di riparto il parere favorevole della commissione interregionale ex art. 13 della legge n. 281/70, nella seduta del 24 settembre 1985;

Ritenuto di dover provvedere all'assegnazione su base biennale delle quote regionali, di cui alla proposta sopraindicata;

Delibera:

La somma complessiva di lire 187,5 miliardi, per il biennio 1985-86, per le finalità esposte in premessa, è ripartita, fra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importo (in lire)
Piemonte	14.771.240.000
Valle d'Aosta	2.716.870.000
Lombardia	12.698.430.000
Veneto	8.927.800.000
Trento	5.320.300.000
Bolzano	6.161.240.000
Friuli-Venezia Giulia	4.774.680.000
Emilia-Romagna	12.397.490.000
Liguria	4.291.870.000
Toscana	15.748.160.000
Umbria	6.241.870.000
Marche	6.776.240.000
Lazio	9.095.610.000
Abruzzo	8.309.990.000
Molise	3.297.180.000
Campania	8.796.550.000
Basilicata	6.842.020.000
Puglia	8.584.680.000
Calabria	9.912.180.000
Sicilia	14.912.800.000
Sardegna	16.922.800.000
Totale . . .	187.500.000.000

Ai relativi trasferimenti provvederà il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Roma, addì 31 ottobre 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(6953)

BANCA D'ITALIA

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Banca popolare del risparmio e del lavoro di Gagliano Castelferrato.

Si comunica che è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Banca popolare del risparmio e del lavoro di Gagliano Castelferrato (Enna) — disposta con decreto dell'assessore al bilancio e alle finanze della regione siciliana in data 3 agosto 1983 — a seguito di atto di fusione per incorporazione nella Banca popolare S. Angelo di Licata (Agrigento), stipulato il 27 settembre 1985.

(7330)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della C.R.A. « Ericina » di Erice, in Valderice

Si comunica che è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della C.R.A. « Ericina » di Erice, con sede in Valderice (Trapani) — disposta con decreto dell'assessore al bilancio e alle finanze della regione siciliana del 22 giugno 1984 — a seguito della restituzione dell'azienda agli organi amministrativi ordinari.

(7331)

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

Errata-corrige alla circolare 28 marzo 1981, n. 21: Legge 7 febbraio 1979, n. 29 e legge 7 luglio 1980, n. 299 (art. 4): Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali. (Circolare pubblicata nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 141 del 25 maggio 1981).

Alle tabelle allegate alla circolare citata in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pagina 29 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, nella tabella relativa a « Sezione 1 *bis*-F - Per individui di condizione attiva, in età pari o superiore a 45 anni - Femmine », in corrispondenza dell'età di 60 anni e dell'anzianità utile di 6 anni, dove è scritto il coefficiente « *8,0810* », leggasi « *7,0810* »;

alla pagina 30 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, nella tabella relativa a « Sezione 1-F - Per individui di condizione attiva, in età inferiore a 45 anni - Femmine », in corrispondenza dell'età di 37 anni e dell'anzianità utile di 5 anni e oltre, dove è scritto il coefficiente « *4,8253* », leggasi: « *4,8235* ».

(7310)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorsi, per titoli e per esami, a complessivi nove posti di sperimentatore - ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - carriera direttiva scientifica.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1967, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1957, n. 1318, contenente le norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 23 gennaio 1975, n. 29 riguardante l'equiparazione degli sperimentatori agli assistenti universitari;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 1985, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1985, registro n. 4, foglio n. 62, concernente l'autorizzazione a mettere a concorso nove posti di sperimentatore;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1979, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1979, registro n. 14, foglio n. 344, relativo all'approvazione dei programmi di esame per l'immissione nel ruolo degli sperimentatori;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli e per esami, per complessivi nove posti di sperimentatore, nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - carriera direttiva scientifica.

Per ogni concorso sono indicate le sedi presso le quali i vincitori saranno destinati a prestare servizio e le lauree richieste per l'ammissione.

I relativi programmi di esame sono indicati nell'allegato al presente decreto.

Concorso a quattro posti con programma di esame in agronomia e coltivazioni erbacee di cui due posti presso la sede centrale dell'istituto sperimentale per le colture foraggere di Lodi, un posto presso la sezione operativa periferica di Modena dell'istituto sperimentale agronomico di Bari e un posto presso la sede centrale dell'istituto sperimentale per l'orticoltura di Salerno.

Laurea in scienze agrarie o in scienze forestali o in scienze della produzione animale o in scienze biologiche o in scienze naturali.

L'assegnazione delle sedi sarà effettuata a scelta dei vincitori, secondo l'ordine della graduatoria. Ad essi resta la preferenza della scelta anche in caso di nomina di eventuali idonei in applicazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Concorso a un posto con programma di esame in agronomia e coltivazioni arboree presso la sede centrale dell'istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma.

Laurea in scienze agrarie o in scienze forestali o in scienze della produzione animale o in scienze biologiche o in scienze naturali.

Concorso a un posto con programma di esame in fitopatologia presso la sezione operativa periferica di Rovigo dell'istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna.

Laurea in scienze agrarie o in scienze biologiche o in scienze naturali o in scienze forestali o in scienze della produzione animale.

Concorso a un posto con programma di esame in biofisica presso la sede centrale dell'istituto sperimentale agronomico di Bari.

Laurea in fisica o in matematica o in scienze agrarie o in scienze della produzione animale.

Concorso a un posto con programma di esame in biologia presso la sezione operativa periferica di Forlì dell'istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma.

Laurea in scienze agrarie o in scienze biologiche o in scienze naturali o in scienze forestali o in scienze della produzione animale.

Concorso a un posto con programma di esame in chimica presso la sede centrale dell'istituto sperimentale per le colture foraggere di Lodi.

Laurea in chimica o in chimica industriale o in scienze e tecnologie farmaceutiche.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver superato il 35° anno o gli altri limiti massimi di età previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) essere fisicamente idonei all'impiego;

d) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati dichiarati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata secondo lo schema esemplificativo allegato e corredate della documentazione relativa ai titoli posseduti, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - Concorsi - Roma - Via XX Settembre n. 20, entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

Il candidati che abbiano superato il 35° anno alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che consente la necessaria elevazione del limite massimo di età o l'esenzione da esso;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso nonchè il numero di codice di avviamento postale;

11) i titoli documentati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, per i militari alle armi quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Alle domande dovranno essere allegati i titoli che i candidati intendono sottoporre a valutazione.

Non saranno accolte le domande e i documenti che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Coloro che intendono partecipare a più concorsi dovranno presentare domande separate e allegare ad ognuna i documenti attestanti i titoli che intendono sottoporre a valutazione.

Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni scientifiche che siano stati presentati a qualsiasi titolo al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il Ministero non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 4.

La commissione giudicatrice sarà composta a termine dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

Art. 5.

I titoli valutabili sono: i titoli di studio, i titoli di abilitazione, i titoli di servizio, le attività svolte e le pubblicazioni scientifiche.

Per la valutazione dei titoli di studio dovranno essere prodotti i relativi certificati di laurea con il punteggio riportato.

Gli esami del concorso consteranno di tre prove scritte, di una prova orale e di una prova pratica sulle materie di cui ai programmi annessi al presente decreto. *Le prove scritte si svolgeranno nei giorni nell'ora e nel luogo che saranno indicati nella* Gazzetta Ufficiale *del* 9 *gennaio* 1986.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

La commissione esaminatrice disporrà di dieci punti per la valutazione dei titoli, di dieci punti per ciascuna prova scritta, di dieci punti per la prova orale e di dieci punti per quella pratica.

Saranno ammessi alla prova orale coloro che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Saranno ammessi alla prova pratica coloro che abbiano superato la prova orale.

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita sommando i punti conseguiti nella valutazione dei titoli, la media dei punti riportati nelle prove scritte, i punti ottenuti nella prova orale e in quella pratica.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, per sostenere le prove scritte nei giorni e nel luogo di cui al terzo comma.

Prima di sostenere ciascuna prova i concorrenti dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

Coloro che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

Al termine di ogni seduta relativa alla prova orale e a quella pratica sarà affisso all'albo dell'amministrazione l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto gli esami, con l'indicazione del voto riportato.

Art. 6.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di punteggio.

Saranno dichiarati vincitori i primi classificati in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle norme che prevedono riserva di posti a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori, i candidati che abbiano superato la prova pratica e che intendano far valere titoli che danno diritto a particolari benefici dovranno trasmettere al Ministero entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere da quello successivo all'affissione all'albo dell'elenco relativo ai risultati della prova pratica, di cui al precedente art. 5, i documenti redatti nelle prescritte forme e in regola con la legge sul bollo attestanti il possesso dei titoli predetti.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito di ciascun concorso, quella dei vincitori e quella degli idonei oltre i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Tale decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero e della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno dimostrare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi al fine di far valere titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione di un certificato contenente l'annotazione che il diploma è in corso di rilascio. Tale certificato dovrà essere di data posteriore a quella dell'invito a presentare i documenti;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento concernente la posizione militare cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa ovvero certificato di esito di leva o iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato medico rilasciato dalla unità sanitaria locale competente per territorio, ovvero da un medico militare dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova e conseguiranno la nomina in ruolo dopo l'esperimento della durata di un anno ed in seguito al risultato favorevole dell'esperimento stesso, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e previo parere conforme del consiglio di amministrazione del Ministero.

In caso di risultato sfavorevole dell'esperimento, il Ministero dichiarerà con provvedimento motivato, la risoluzione del rapporto di impiego ed in tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso saranno assegnati a prestare servizio presso le sedi e con le modalità indicate all'art. 1.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 agosto 1985

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1985
Registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 269

PROGRAMMA DI ESAME

Concorso a quattro posti con programma in agronomia e coltivazioni erbacee

PROVE SCRITTE

1) Agronomia generale;
2) Coltivazione erbacee;
3) Miglioramento genetico vegetale.

PROVA ORALE

Le materie delle prove scritte;
Metodologia sperimentale.

PROVA PRATICA

Rilievi su colture in campagna.

Concorso a un posto con programma in agronomia e coltivazioni arboree

PROVE SCRITTE

1) Agronomia generale;
2) Coltivazioni arboree;
3) Miglioramento genetico vegetale.

PROVA ORALE

Le materie delle prove scritte;
Metodologia sperimentale.

PROVA PRATICA

Riconoscimento delle specie arboree da frutto e dei principali cultivàr.

Concorso ad un posto con programma in fitopatologia

PROVE SCRITTE

1) Malattia parassitarie;
2) Malattie non parassitarie;
3) Difesa e diserbo.

PROVA ORALE

Le materie delle prove scritte;
Metodologia sperimentale.

PROVA PRATICA

Riconoscimento delle principali fitopatie e di preparati fitopatologici microscopici.

Concorso a un posto con programma in biofisica

PROVE SCRITTE

1) Biofisica applicata al metabolismo dei vegetali;
2) Soluzione matematica di problemi attinenti la bioclimatologia e lo sviluppo degli organismi vegetali;
3) Diagrammi di flusso e loro traduzione in linguaggio di Fortran.

PROVA ORALE

Le materie delle prove scritte;
Metodologia sperimentale.

PROVA PRATICA

Impostazione di programmi all'elaboratore elettronico.

Concorso a un posto con programma in biologia

PROVE SCRITTE

1) Biologia generale;
2) Chimica biologica;
3) Microbiologia agraria.

PROVA ORALE

Le materie delle prove scritte;
Metodologia sperimentale.

PROVA PRATICA

Riconoscimento di organi produttivi e di preparati istologici delle specie erbacee ed arboree di rilevante interesse colturale.

Concorso a un posto con programma in chimica

PROVE SCRITTE

1) Chimica vegetale;
2) Chimica agraria;
3) Industrie agrarie.

PROVA ORALE

Le materie delle prove scritte;
Metodologia sperimentale.

PROVA PRATICA

Determinazione analitica di prodotti e di sostanze di uso agrario.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - Via XX Settembre n. 20 - ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . . . . il . . . . residente in . . . . via . . . c.a.p. . . chiede di partecipare al concorso a . . posti di . . nel ruolo . . .

Dichiara di:

essere in possesso del seguente titolo di studio . . .;

essere cittadino italiano;

essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . .;

nei riguardi degli obblighi militari, di essere nella seguente posizione . . . . . .;

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti);

di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso contrario indicare i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego).

Le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo

Elenco dei titoli allegati .

I concorrenti che hanno superato il limite massimo di 35 anni di età dovranno inoltre indicare il titolo che dà loro diritto alla necessaria elevazione.

La firma apposta sulla domanda dovrà essere debitamente autenticata.

(7222)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Udine

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di fisica . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Udine, ufficio personale non docente, via Antonini n. 8, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolegersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Udine.

(7274)

Concorso a tre posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Perugia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di microbiologia . . . . posti 3

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

(7275)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Bari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica ortopedica . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

(7272)

Concorso ad un posto di tecnico presso l'Università di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici universitari (geometri, periti edili), sesta qualifica funzionale, presso la sede centrale dell'Università di Bologna.

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione alla professione di geometra, ovvero diploma di perito industriale edile.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 23, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(7271)

Concorso ad un posto di coadiutore presso l'Università della Basilicata - Potenza

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di coadiutore (quarta qualifica funzionale) in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso l'Università della Basilicata - Potenza.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Potenza, via Nazario Sauro, 85, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Basilicata - Potenza.

(7276)

Concorso a posti di personale non docente presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Prima facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica ortopedica e traumatologica posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno succesivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(7273)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università dell'Aquila

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di sesto livello retributivo funzionale presso il centro di calcolo della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi dell'Aquila, area tecnico-scientifica, profilo assistente tecnico.

Titolo di studio: diploma di maturità scientifica, maturità tecnica o professionale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale - Piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila, piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, alle ore 8,30 a partire dal sessantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di quinto livello retributivo funzionale presso l'istituto di scienze ambientali della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi dell'Aquila, area tecnico-scientifica, profilo operatore tecnico.

Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado più diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica professionale rilasciato ai sensi della legge n. 845/78.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale - Piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila, piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, alle ore 8,30 a partire dal sessantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

E' indetto un concorso pubblico, per esami ad un posto di quinto livello retributivo funzionale presso il centro di calcolo della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi dell'Aquila, area tecnico-scientifica, profilo «operatore tecnico».

Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado più diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale - Piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila, piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, alle ore 8,30 a partire dal sessantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di quarto livello retributivo funzionale presso l'istituto di scienze ambientali della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi dell'Aquila, area tecnico-scientifica, profilo agente tecnico.

Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale - Piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila, piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, alle ore 8,30 a partire dal sessantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di quarto livello retributivo funzionale presso l'istituto di discipline mediche della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli stsudi dell'Aquila, area tecnico-scientifica, profilo agente tecnico.

A norma dell'art. 1, comma secondo, del decreto interministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare al personale proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore, con cinque anni di anzianità è stabilita nella misura del 40 %.

Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale - Piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila, piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, alle ore 8,30 a partire dal sessantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di quarto livello retributivo funzionale presso l'istituto di chimica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi dell'Aquila, area funzionale tecnico-scientifica, profilo agente tecnico.

Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale - Piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila, piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, alle ore 8,30 a partire dal sessantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

(7270)

REGIONE PUGLIA

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale LE/9

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale LE/9, a:

un posto di direttore sanitario - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica con rapporto di lavoro a tempo pieno;

un posto di primario Rx - area funzionale di medicina con rapporto di lavoro a tempo pieno;

un posto di laboratorio analisi cliniche - area funzionale di medicina con rapporto di lavoro a tempo pieno;

due posti di assistente anestesia - area funzionale di chirurgia con rapporto di lavoro a tempo pieno;

un posto di assistente Rx - area funzionale di medicina con rapporto di lavoro a tempo pieno;

un posto di assistente ostetrico - area funzionale di chirurgia con rapporto di lavoro a tempo pieno;

un posto di assistente di laboratorio di analisi - area funzionale di medicina con rapporto di lavoro a tempo pieno;

un posto di assistente cardiologo - area funzionale di chirurgia con rapporto di lavoro a tempo pieno;

undici posti di infermiere professionale;

due posti di terapista della riabilitazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quuarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Poggiardo (Lecce).

(7301)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 2

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 2, a:

quattordici posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia;

due posti di operatore professionale collaboratore - terapista della riabilitazione;

tre posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale, ufficio concorsi, dell'U.S.L. in Piacenza.

(7298)

Concorso ad un posto di coadiutore sanitario di igiene, epidemiologia e sanità pubblica presso l'unità sanitaria locale n. 9.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di coadiutore sanitario di igiene, epidemiologia e sanità pubblica (a tempo pieno) presso l'unità sanitaria locale n. 9.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale, ufficio concorsi, dell'U.S.L. in Reggio Emilia.

(7317)

Concorso ad un posto di farmacista dirigente presso l'unità sanitaria locale n. 15

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 15, ad un posto di farmacista dirigente.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale, ufficio concorsi, dell'U.S.L. in Mirandola (Modena).

(7300)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 20

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 20, a:

un posto di assistente medico, area di chirurgia (ostetricia e ginecologia);

un posto di operatore tecnico di guardaroba;

un posto di operatore tecnico di cucina;

un posto di operatore tecnico addetto ai servizi sanitari.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio affari generali dell'U.S.L. in Casalecchio di Reno (Bologna).

(7297)

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche *presso l'unità sanitaria locale n. 1*

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

un posto di assistente medico (a tempo pieno) per il servizio delle tossicodipendenze (sezione di alcoologia);

tre posti di terapista della riabilitazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Pieve di Cadore (Belluno).

(7303)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di primario ospedaliero di oculistica presso l'unità sanitaria locale n. 6

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero di oculistica presso l'unità sanitaria locale n. 6.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Gallarate (Varese).

(7299)

OSPEDALE « LUIGI SACCO » DI MILANO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di neurologia - medici - ruolo sanitario;

due posti di assistente medico - area funzionale di medicina - medici - ruolo sanitario, vacanti nella divisione di neurologia;

due posti di assistente medico - area funzionale di medicina - ruolo sanitario, vacanti nel servizio di reumatologia;

tre posti di assistente medico - area funzionale di chirurgia - medici - ruolo sanitario, vacanti nel servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente medico - area funzionale di medicina - medici - ruolo sanitario, vacanti nel servizio di laboratorio analisi chimico-clinche e microbiologiche;

trenta posti di infermiere professionale - operatore professionale collaboratore - operatore professionale di prima categoria - ruolo sanitario;

un posto di tecnico sanitario di laboratorio medico - operatore professionale collaboratore - operatore professionale di prima categoria - ruolo sanitario, da assegnare al servizio di endocrinologia;

due posti di operatore professionale coordinatore - operatore professionale coordinatore - operatore professionale di prima categoria - ruolo sanitario, da assegnare ai servizi sanitari;

un posto di operatore professionale coordinatore - operatore professionale coordinatore - operatore professionale di prima categoria - ruolo sanitario, da assegnare al servizio di dialisi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Milano.

(7371)

FONDAZIONE CLINICA DEL LAVORO DI PAVIA

Revoca del concorso a due posti di aiuto in cardiologia presso il centro medico di Montescano

E' revocato il concorso a due posti di aiuto in cardiologia presso il centro medico di Montescano (concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 18 febbraio 1984).

(7302)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1985, n. 75.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1984.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della regione Lombardia n.* 24 *del* 13 *giugno* 1985

(*Omissis*).

(5529)

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1985, n. 76.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 1983, n. 85: «Piano di finanziamento in capitale per opere ed attrezzature ospedaliere ed extraospedaliere per il triennio 1983-85».

(*Pubblicata nel 3° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della regione Lombardia n.* 24 *del* 13 *giugno* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionalé:

Art. 1.

1. L'efficacia del piano di interventi di cui all'art. 1 della legge regionale 28 novembre 1983, n. 85, è estesa al 1986.

2. Detto piano viene attuato mediante l'utilizzo delle:

a) disponibilità finanziarie di cui all'art. 9 della legge regionale 28 novembre 1983, n. 85;

b) ulteriori disponibilità finanziarie derivanti da quanto disposto dal successivo art. 2;

c) risorse finanziarie di cui al successivo art. 3.

Art. 2.

1. A partire dal 1986, allo scopo di perseguire il contenimento,' la riconversione e la riqualificazione della spesa sanitaria, anche in applicazione di quanto disposto dall'art. 16 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, una parte della quota assegnata alla Regione dal fondo sanitario nazionale, parte corrente, che, al termine dell'esercizio, risulti eccedente le accertate necessità di assegnazione alle U.S.S.L. per la copertura della loro spesa corrente, è destinata al finanziamento di investimenti finalizzati alla realizzazione di economie di gestione.

2. Limitatamente al 1986 possono essere impiegate per gli scopi previsti dal successivo art. 3 economie di gestione di cui al precedente comma nel limite di lire 100 miliardi.

Art. 3.

1. Il piano di intervento di cui al precedente art. 1, secondo comma, è esteso al 1986, ed è incrementato di lire 418.969.500.000 con le modalità e disposizioni previste dalla presente legge.

2. Le maggiori risorse di L. 418.969.500.000 previste dal precedente comma sono utilizzate per L. 121.942.500.000 nel 1985 e per L. 297.027.000.000 nel 1986.

3. La somma complessiva di L. 418.969.500.000 di cui ai precedenti commi è ripartita fra le seguenti categorie di interventi:

1) opere di edilizia ospedaliera per complessive lire 337.500.000.000 destinate al finanziamento di interventi di cui all'art. 16 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e così suddivisi:

a) opere innovative, per un importo complessivo di L. 309.500.000.000;

b) opere di mantenimento, per un importo complessivo di L. 28.000.000.000;

2) opere per complessive L. 81.469.500.000 destinate:

a) per L. 28.350.000.000 alla trasformazione di presidi ospedalieri per acuti, in presidi sanitari territoriali;

b) per L. 26.000.000.000 al finanziamento di progetti per la realizzazione di nuovi presidi territoriali di cui:

b/1 - lire 10 miliardi per i poliambulatori;

b/2 - lire 10 miliardi per i distretti di base;

b/3 - lire 6 miliardi per i presidi multizonali di igiene e prevenzione;

c) per L. 27.119.500.000 per la realizzazione di progetti di contenimento dei consumi o per azioni di risparmio.

4. Qualora le disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 2 risultassero inferiori a lire 100 miliardi si provvederà prioritariamente a ridurre in percentuale i contributi disposti per le finalità di cui al precedente terzo comma, punto 2, indi i contributi disposti per le finalità di cui al precedente terzo comma, punto 1, lettera *b*).

5. Le somme destinate agli interventi di cui al precedente terzo comma, punto 1, lettera *a*), sono ripartite fra gli enti interessati, nella misura indicata, per ciascuno di essi, nello allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente legge.

6. La giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità, individua specificatamente le opere da attuare e delibera la concessione dei relativi finanziamenti in base alle disponibilità dei singoli bilanci e nei limiti delle rispettive assegnazioni, dopo aver accertato la rispondenza ai criteri ed obiettivi, di cui all'art. 4, punto *a*) della legge regionale 28 novembre 1983, n. 85, nonché la conformità degli interventi a quanto disposto dall'art. 16 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

7. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, predispone piani di riparto delle somme autorizzate per le categorie di interventi di cui al precedente terzo comma, punto 1, lettera *b*) e punto 2, individuando gli interventi da attuare, gli enti destinatari dei finanziamenti e l'entità della somma da attribuire ad essi.

8. La giunta regionale con proprio provvedimento, nei limiti delle assegnazioni, in base alle effettive disponibilità finanziarie dei singoli bilanci regionali e nei limiti previsti al quarto comma del presente articolo, delibera la concessione dei finanziamenti di cui al precedente settimo comma.

Art. 4.

1. L'art. 7, primo comma, della legge regionale 28 novembre 1983, n. 85, è così modificato:

« La previsione di nuovi presidi ospedalieri contenuta nella tabella *B* della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55, è abrogata, salvo che per gli ospedali espressamente individuati nella deliberazione del consiglio regionale 21 dicembre 1978, numero II/991 ».

2. Lo stanziamento disposto con la tabella allegata alla presente legge a favore dell'ente responsabile dei servizi di zona — U.S.S.L. n. 16 — verificata la conformità all'art. 16 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è finalizzato alla realizzazione del nuovo ospedale di Lecco in sostituzione dei presidi ospedalieri « Ospedale di circolo » e « N. Gazzaniga » di Lecco, di Bosisio Parini, di Garbagnate Rota e Oggiono.

3. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce l'assetto funzionale per quanto attiene specialità, posti-letto e servizi del nuovo ospedale la cui localizzazione verrà determinata ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e la cui dotazione di posti-letto non potrà essere superiore a quella attualmente esistente in tutti i presidi di cui al comma precedente i quali dovranno, comunque, essere interamente disattivati.

Art. 5.

1. Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 28 novembre 1983, n. 85, è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui l'ente competente ad eseguire le opere gli acquisti di cui alla presente legge dimostri la possibilità ricavare una parte del finanziamento necessario mediante alie-

nazione di beni patrimoniali di proprietà dell'ente medesimo, la giunta regionale, nei piani di riparto di cui ai precedenti articoli 2 e 3, può disporre l'assegnazione delle somme corrispondenti alla sola quota del costo dell'intervento non coperto da tali proventi; ove l'alienazione concerne beni immobili destinati ai servizi sanitari, l'ente deve altresì dimostrare l'opportunità del mutamento di destinazione e la possibilità di assicurare la continuità dei servizi avvalendosi di altre strutture, anche realizzate con l'utilizzo dei proventi dell'alienazione medesima ».

Art. 6.

1. Per l'attuazione di quanto disposto dalla presente legge è autorizzata per il biennio 1985-86, per la concessione di contributi in capitale, la spesa complessiva di L. 418.969.500.000 di cui L. 121.942.500.000 per il 1985 e L. 297.027.000.000 per il 1986 derivanti dall'utilizzo delle seguenti risorse finanziarie:

a) delle maggiori assegnazioni statali in aggiunta a quelle già previste dall'art. 9, primo comma, lettera *c*), della legge regionale 28 novembre 1983, n. 85, sulla quota in capitale del fondo sanitario nazionale che viene annualmente rideterminata per complessive L. 121.942.500.000 per il triennio 1983-85 di cui L. 20.638.500.000, L. 20.510.000.000 e L. 80.794.000.000 relative rispettivamente al 1983 al 1984 e al 1985;

b) delle assegnazioni statali per L. 197.027.000.000 sulla quota in capitale del fondo sanitario nazionale per il 1986;

c) delle disponibilità finanziarie di cui al successivo quarto comma.

2. L'assunzione degli impegni della spesa autorizzata:

1) dal precedente primo comma, lettere *a*) e *b*), è subordinata all'avvenuta assegnazione dallo Stato della corrispondente quota previamente iscritta nel bilancio regionale;

2) dal precedente primo comma, lettera *c*), è subordinata all'attuazione di quanto disposto dal successivo quarto comma.

3. Le assegnazioni statali di cui al precedente primo comma, lettere *a*) e *b*), saranno iscritte negli stati di previsione delle spese dei bilanci regionali ai sensi della normativa vigente:

1) per le quote relative ad anni precedenti al capitolo di entrata 2.3.1599 « Assegnazione statale per il finanziamento delle spese in capitale del fondo sanitario nazionale di cui alla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale 23 dicembre 1978, n. 833, quota anno precedente », e al capitolo di spesa 2.2.8.1.1.1600 « Assegnazione agli enti responsabili per la gestione delle spese in capitale delle U.S.S.L. della quota statale in capitale del fondo sanitario nazionale di cui alla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale 23 dicembre 1978, n. 833, per il finanziamento relativo ad investimenti nel settore sanitario »;

2) per le quote iscritte in bilancio e relative ad assegnazioni statali riferite al medesimo esercizio finanziario al capitolo di entrata 2.3.1137 « Assegnazioni statali della quota in capitale del fondo sanitario nazionale destinate alla manutenzione straordinaria ed all'adeguamento tecnologico dei presidi sanitari » e al capitolo di entrata 2.3.1352 « Assegnazione statale per il finanziamento delle spese in capitale del fondo sanitario nazionale di cui alla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale 23 dicembre 1978, n. 833 » e rispettivamente al capitolo di spesa 2.2.8.1.1.1138 « Contributi agli enti ospedalieri ed altri enti per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico dei presidi sanitari » e al cap. 2.2.8.1.1.1353 « Assegnazione agli enti responsabili per la gestione delle spese in capitale delle U.S.S.L. della quota statale in capitale del fondo sanitario nazionale di cui alla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale 23 dicembre 1978, n. 833, per il finanziamento relativo ad investimenti nel settore sanitario ».

4. In conseguenza di quanto disposto dai precedenti articoli 2 e 3, una somma non superiore a lire 100 miliardi, già iscritta nello stato di previsione delle spese di bilancio per lo esercizio finanziario 1985 al capitolo 1.2.8.1.1.824 « Assegnazione agli enti responsabili per la gestione delle spese di esercizio delle U.S.S.L. della quota corrente statale del fondo sanitario nazionale di cui alla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale 23 dicembre 1978, n. 833, per il finanziamento relativo al servizio sanitario » e non impegnata alla fine dello stesso esercizio sarà reiscritta a norma dell'art. 50 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, per l'esercizio finanziario 1986 al seguente capitolo di nuova istituzione 2.2.8.1.1.2044 « Contributi statali per opere di trasformazione, per la realizzazione di nuovi presidi sanitari territoriali e per progetti di contenimento e di risparmio dei consumi ».

Art. 7.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 10 giugno 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 marzo 1985 e vistata dal commissario del Governo con nota del 6 giugno 1985, prot. n. 20802/8674*).

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1985, n. 77.

Disposizioni di attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante: « Norme in materia di controllo sull'attività urbanistico-edilizia, recupero e sanatoria delle opere abusive ».

(*Pubblicata nel 3° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della regione Lombardia n. 24 del 13 giugno 1985*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il rilascio di concessione od autorizzazione in sanatoria comporta il versamento all'erario di una somma a titolo di oblazione.

2. Oltre a quanto previsto dal precedente comma, per le opere realizzate dopo il 1° settembre 1967 e prima del 30 gennaio 1977, il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al versamento di un contributo per opere di urbanizzazione in misura pari a quella determinata dai comuni in applicazione della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 60, sempreché tali opere non siano state già eseguite a cura e spese degli interessati. In tal caso, il contributo dovuto è ridotto dell'ammontare del costo di tali opere, definito in base ai prezzi unitari risultanti dal listino della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia, ovvero, in mancanza, dal listino della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia di Milano, vigenti alla data di assunzione della deliberazione comunale di attuazione della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 60.

3. La misura del contributo di cui al precedente secondo comma è ridotta del 50% qualora si tratti di opere abusive riguardanti costruzioni:

a) eseguite od acquistate al solo scopo di essere destinate a prima abitazione del richiedente la sanatora e questi vi risieda all'atto dell'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sempreché non si tratti di abitazioni superiori a 120 mq di superficie utile netta di calpestio né siano qualificate di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, nonché classificate catastalmente nella categoria A/1;

b) destinate ad attività commerciale o artigianale con superficie utile netta di calpestio inferiore a 50 mq o con l'eventuale superficie minima prevista a norma di legge;

c) destinate ad attività culturali o sindacali.

4. Per le opere realizzate dopo il 29 gennaio 1977 ed entro il 1° ottobre 1983, il rilascio di concessione in sanatoria comporta, oltre al versamento dell'oblazione, la corresponsione del contributo di concessione in misura pari a quanto previsto, per il costo di costruzione, dall'art. 6, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, così come sostituito dal sesto comma dell'art. 9 della legge 25 marzo 1982, n. 94, nonché, per gli oneri di urbanizzazione, dalla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 60.

5. Per gli edifici abusivi destinati ad abitazione ed ubicati in zone non aventi destinazione residenziale secondo lo strumento urbanistico generale del comune, si applicano gli oneri di urbanizzazione nella misura massima stabilita, per gli edifici residenziali, dalle deliberazioni comunali di attuazione della citata legge regionale n. 60/1977, in vigore all'atto del rilascio della concessione in sanatoria.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti secondo, terzo, quarto e quinto comma non si applicano qualora si tratti delle opere di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 2.

1. I contributi di cui ai commi secondo e quarto del precedente art. 1, sono versati all'atto del rilascio della concessione in sanatoria.

2. A richiesta dell'interessato, i contributi possono essere versati per un terzo all'atto del rilascio della concessione in sanatoria, e per la parte residua in due uguali rate semestrali.

3. I pagamenti dilazionati sono maggiorati del tasso di interesse del 10% in ragione di anno.

4. Nel caso di ritardo nel versamento delle somme dilazionate, si applica una sanzione nella misura indicata dall'art. 3, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Art. 3.

1. In attesa di un'organica definizione, da parte della Regione, dei criteri di redazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzate al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, decorso il termine di cui al terzo comma dell'art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 la giunta regionale approva le varianti deliberate dai comuni, eventualmente proponendone le modifiche per il raggiungimento dei fini di cui allo stesso art. 29.

2. Decorsi tre mesi dal ricevimento da parte della Regione di tali varianti, senza che la giunta abbia proposto le modifiche di cui al precedente comma, le varianti medesime si intendono approvate.

3. Qualora i comuni siano dotati di programma di fabbricazione, tali varianti sono assunte in deroga alle limitazioni previste dall'ultimo comma dell'art. 14 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51.

Art. 4.

1. Agli effetti di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e fino all'approvazione del piano territoriale di coordinamento della Regione, di cui all'art. 4 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, continuano a trovare applicazione, per l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi, le norme contenute nella legge regionale 12 marzo 1984, n. 14.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 10 giugno 1985

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 marzo 1985 e vistata dal commissario del Governo con nota del 5 giugno 1985, prot. n. 21302/8501).

(5530)

REGIONE MOLISE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 26 marzo 1985, n. 147.

Regolamento regionale. Disposizioni di attuazione degli articoli 6, 8 e 12 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della regione Molise n.* 11 *del* 1° *giugno* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

(Omissis).

Approva

il seguente regolamento regionale concernente le disposizioni di attuazione degli articoli 6, 8 e 12 della legge 29 maggio 1982, n. 308, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 1.

Finalità

La Regione, in armonia con il piano energetico nazionale, stabilisce modalità e direttive per l'attuazione della legge n. 308 e della delibera CIPE 8 giugno 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 30 giugno 1983) sul contenimento dei consumi energetici e sull'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

Sono considerate fonti rinnovabili o assimilate di energia: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o dei prodotti vegetali, il calore recuperabile negli impianti di produzione di energia elettrica, nei fumi di scarico e da impianti termici e processi industriali e le altre forme di energia recuperabili in altri processi ed impianti.

Titolo I

CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE A SOSTEGNO DELL'UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI NELL'EDILIZIA (ART. 6, LEGGE N. 308)

Art. 2.

Interventi messi a contributo e soggetti beneficiari

Sono concessi a favore di soggetti beneficiari pubblici e privati, contributi per:

1) la la coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio di energia non inferiore al 20 per cento e sia effettuata secondo le regole tecniche di cui alla tabella *A* allegata alla legge n. 308 ed al presente atto;

2) l'installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento aventi le caratteristiche indicate nella tabella *B* allegata alla legge n. 308 ed al presente atto, sia negli edifici di nuova costruzione, sia in quelli esistenti in sostituzione dei generatori attualmente in funzione;

3) l'installazione di pompe di calore con un coefficiente di prestazione non inferiore a 2,65 e di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili che consentano la copertura di non meno del 30 per cento del fabbisogno termico annuo dell'impianto in cui è attuato l'intervento nell'ambito della legge 30 aprile 1976, n. 373 e del decreto 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178;

4) l'installazione di apparecchiature, per la produzione combinata di energia elettrica e di calore;

5) l'utilizzo di impianti fotovoltaici e/o altra fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica per edifici rurali non elettrificati, abitati stabilmente dal conduttore del relativo fondo;

6) l'installazione di sistemi di controllo integrati, in edifici civili, purché dotati di impianti di riscaldamento con potenza termica al focolare superiore a 100 mila k/cal., ovvero in edifici pubblici, in grado di regolare e simultaneamente contabilizzare per ogni singola utenza i consumi energetici, ove non previsti dalla normativa vigente.

Ai fini del presente articolo, sono considerati edifici esistenti quelli per i quali è stato rilasciato il certificato di abitabilità alla data del 1° luglio 1981.

Art. 3.

Definizione di «intervento» e limiti del contributo

I contributi sono concessi in conto capitale nella misura del 30 per cento delle spese di investimento documentate e fino ad un limite di 15 milioni di lire per ciascuno degli interventi ammessi a contributo.

Per gli interventi di cui al punto 5) dell'art. 2 il contributo è elevato all'80 per cento delle spese di investimento documentate.

Ai fini della concessione delle provvidenze di cui ai punti precedenti, il termine « intervento » deve intendersi riferito ai singoli interventi così come indicati nella citata tabella *A)* e non al complesso degli interventi eseguibili su di un edificio.

Il 20 per cento del risparmio di energia di cui al punto 1) del precedente art. 2, deve intendersi riferito al contributo fornito ai consumi dall'elemento costruttivo dell'unità immobiliare, sul quale si interviene, prima dell'intervento stesso.

Nel caso di interventi a favore di cooperative e/o altre forme consortili o condominiali, il limite di 15 milioni deve essere inteso come contributo massimo per ogni singolo intervento per ogni socio, avuto riguardo al risparmio energetico complessivo ed alla validità degli interventi opportunamente coordinati fra loro.

Per altri tipi di interventi in edilizia ad uso sanitario, scolastico, turistico, sportivo, agricolo, commerciale, industriale, artigianale e pubblico in genere, il limite di 15 milioni deve intendersi come contributo massimo facendo riferimento ad una superficie unitaria di intervento, quale definita dall'art. 16 della legge n. 457/1978.

Art. 4.

Piano di interventi

I finanziamenti assegnati alla Regione, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 308, sono ripartiti tra i seguenti settori di intervento e con le percentuali a fianco di ciascuno indicate nel rispetto delle priorità individuate all'interno di ciascuno di essi dalla giunta regionale d'intesa con la competente commissione consiliare:

1) edilizia ad uso residenziale: 35%;

2) edilizia ad uso sanitario, scolastico, sportivo, pubblico in genere, turistico, commerciale, industriale ed artigianale: 35%;

3) pannelli fotovoltaici ed energia eolica: 5%;

4) impianti solari per la produzione di acqua calda e pompe di calore: 20%.

Per ciascuno dei sopra indicati settori di riparto, fermo restando le priorità individuate all'interno di ciascuno di essi, è predisposta una graduatoria sulla baes di indici di qualità dell'intervento che tengano conto dell'energia risparmiata e del capitale investito.

Verrà data priorità agli interventi nei comuni da metanizzare ai sensi delle delibere CIPE 27 febbraio 1981 e successive.

A parità di risultato ottenuto, sono ulteriormente privilegiati gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio esistente nei centri storici.

Art. 5.

Applicabilità della normativa urbanistica

Le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si applicano, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica ed ambientale, ai nuovi impianti, lavori, opere, installazioni per l'uso delle energie rinnovabili e per la conservazione ed il risparmio di energia.

Gli interventi sugli edifici esistenti sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli articoli 32 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

L'installazione di impianti solari e di pompe di calore destinati unicamente alla produzione di aria ed acqua calda per edifici esistenti e negli spazi annessi è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera e quindi non è soggetta ad autorizzazione specifica.

Art. 6.

Domande e relativa istruttoria

I contributi sono concessi dalla giunta regionale su domanda, redatta su appositi moduli, da trasmettere alla giunta stessa entro il termine che sarà fissato nei bandi da emanarsi entro sessanta giorni dall'approvazione del presente atto.

Entro tre mesi dal termine fissato per la presentazione delle domande, la giunta regionale approva la graduatoria degli aventi diritto e determina il contributo.

Il contributo in conto capitale è liquidato in due rate uguali di cui la prima sulla scorta di idonea documentazione (stato di avanzamento lavori e fatture di acquisto materiali) comprovante che l'intervento è già stato realizzato per almeno il 50 per cento, l'altra entro due mesi dalla comunicazione di messa in esercizio dell'opera, conformemente al progetto approvato, idoneamente documentata.

Per gli interventi in edilizia non residenziale o multipli, la documentazione deve comprendere il certificato di collaudo termo-tecnico, redatto da un funzionario qualificato della Regione, che attesti la conformità sostanziale delle opere realizzate al progetto approvato, tutte le fatture per documentare le spese sostenute e l'eventuale concessione o autorizzazione edilizia se prescritta dalle norme vigenti.

Titolo II

CONTRIBUTO PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI NEI SETTORI AGRICOLO, ARTIGIANALE E INDUSTRIALE (ART. 8, LEGGE N. 308)

Art. 7.

Interventi ammessi a contributo

Sono concessi contributi in conto interessi a favore di aziende agricole, imprese industriali e artigiane, singole o associate, per interventi tesi a favorire la riduzione dei consumi mediante la realizzazione di impianti fissi, sistemi o componenti che conseguano un'economia non inferiore al 15 per cento dei consumi iniziali di idrocarburi e di energia elettrica sia per i servizi generali sia per usi industriali e/o di processo.

Ai fini della valutazione del risparmio di idrocarburi e di energia elettrica un chilogrammo di idrocarburi viene considerato equivalente a 4 kWh di energia elettrica.

Il termine « intervento » deve intendersi riferito ai singoli interventi effettuati sul sistema energetico aziendale o interaziendale preso nel suo complesso ovvero nelle sue parti costitutive.

Art. 8.

Tipo del contratto

Gli interventi di cui al precedente articolo sono ammessi a contributo sugli interessi per mutui fino a dieci anni, deliberati dagli istituti di credito a medio termine per le iniziative industriali, e degli istituti abilitati al credito agrario di miglioramento per quelle in agricoltura.

Il contributo in conto interesse è corrisposto in misura che il tasso d'interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, posto a carico dell'operatore, risulti pari alla metà del tasso di riferimento determinato ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Il contributo non può eccedere per ciascun intervento il limite di 500 milioni.

Per le modalità ed i termini per ottenere i finanziamenti si applicano le procedure previste dall'art. 9 della legge n. 308.

Art. 9.

Criteri di priorità

Verrà data priorità alle iniziative volte a favorire le trasformazioni di processo, in particolare nella piccola e media industria e nell'artigianato che, oltre a conseguire il risparmio energetico di cui al precedente art. 7, conseguano un miglioramento dell'ambiente di lavoro o rispondano ad esigenze di protezione ambientale.

Per ciascun intervento, verrà predisposta una graduatoria sulla base di indici di qualità che tengano conto dell'energia risparmiata e del rapporto energia risparmiata/investimento.

Art. 10.

Invio domande e relativa istruttoria

La domanda per l'accesso al contributo in conto interessi redatta su appositi moduli deve essere presentata agli istituti di credito a medio termine, convenzionati con la Regione, entro il termine che sarà fissato nei bandi da emanarsi entro sessanta giorni dall'approvazione del presente atto.

Copia della domanda dovrà essere inviata alla giunta regionale.

La domanda, oltre ai dati necessari per stabilire l'ammissibilità dei contributi e permettere la comparazione in base alla quantità di fonte primaria risparmiata ed al capitale investito, dovrà essere corredata da una relazione tecnico-economica firmata da un tecnico iscritto all'albo di un ordine o collegio professionale competente per la tipologia del progetto, che assicuri la corrispondenza dell'intervento alle finalità ed ai requisiti di cui all'art. 8 della legge n. 308/1982.

Art. 11.
Convenzioni con istituti di credito

La giunta regionale, per gli interventi che beneficiano del contributo in conto interessi è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito a medio termine per le iniziative industriali e con gli istituti abilitati al credito agrario di miglioramento, per quelle agricole.

Nelle convenzioni dovranno essere fissati il tasso globale, le procedure per la presentazione delle domande e per la loro istruttoria, le modalità ed i tempi per la stipula del contratto di mutuo, per l'erogazione delle somme mutuate, per la liquidazione del concorso a carico della Regione, nonché le disposizioni per l'estinzione anticipata dei mutui, per la revoca dei benefici nei casi di decadenza o rinunzia o per la verifica di rispondenza al progetto presentato.

Art. 12.
Contributi in conto capitale

In alternativa al contributo in conto interessi, su specifica richiesta da evidenziare e motivare nella domanda di cui al precedente art. 9, la giunta regionale può valutare l'opportunità di concedere contributi in conto capitale fino al 25% delle spese preventivate e con il limite di 500 milioni.

Il contributo in conto capitale è liquidato in due rate uguali di cui la prima sulla scorta di idonea documentazione (stato di avanzamento lavori e fatture d'acquisto materiali) comprovante che l'intervento è stato realizzato per almeno il 50 per cento, l'altra entro due mesi dalla comunicazione di messa in esercizio dell'opera, conformemente al progetto presentato idoneamente documentata.

Sul contributo in conto capitale, possono essere concesse anticipazioni in corso d'opera garantite da polizze fidejussorie bancarie ed assicurative emesse da istituti ed accettate dall'ente erogante.

Art. 13.
Graduatoria

La giunta regionale approva la graduatoria per la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 6 e 7.

Titolo III

INCENTIVI ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEL SETTORE AGRICOLO (ART. 12, LEGGE N. 308)

Art. 14.
Sfera d'intervento

Sono concessi contributi in conto capitale ed in conto interessi per la realizzazione di investimenti volti a dotare le aziende agricole, singole od associate, di impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili.

Art. 15.
Impianti - Definizioni

Per impianti di interesse agricolo, zootecnico e forestale, si deve intendere tutto il complesso di fabbricati, impianti ed attrezzature relative all'esercizio delle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché le abitazioni per le famiglie e gli addetti alle attività stesse.

Sono quindi da considerare:

le costruzioni rurali di abitazione e di esercizio per gli allevamenti animali e vegetali;

gli impianti e le attrezzature a servizio degli allevamenti animali e vegetali, nonché per la conservazione e per la prima trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali.

Art. 16.
Tipo del contributo

Il contributo in conto capitale è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa, elevato al 60 per cento per gli interventi realizzati dalle cooperative.

Per la parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale è concesso un concorso nel pagamento degli interessi di ammortamento sui mutui di durata massima ventennale contratti con istituti ed enti esercenti il credito agrario di miglioramento.

Detto concorso sarà pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato a carico dei mutuatari, previsti per le operazioni di credito agrario di miglioramento fissati dal competente organo statale. La somma mutuata sarà comprensiva anche degli interessi di preammortamento nel limite massimo di un'annualità degli interessi stessi calcolati sul valore dell'investimento ammesso a mutuo.

Gli interessi di preammortamento sono calcolati al tasso di riferimento determinato con decreto interministeriale ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, vigenti alla data di stipulazione del contratto condizionato di mutuo.

Art. 17.
Priorità

Ai fini della concessione delle provvidenze di cui all'art. 14 sono considerate prioritarie le iniziative volte all'utilizzazione dei reflui aziendali per la produzione di energia, specie in situazioni di particolare degrado ambientale, purché conseguano soddisfacenti rapporti tra energia prodotta e capitale investito.

Vengono inoltre, redatte graduatorie sulla base di indici di qualità determinati tenendo conto dell'energia prodotta e del capitale investito.

A parità di risultato ottenuto sono preferite nell'ordine:

a) le cooperative ed i loro consorzi;

b) le associazioni di più aziende per realizzazioni interaziendali;

c) i coltivatori diretti;

d) le aziende condotte da imprenditori agricoli a titolo principale, per iniziative previste in piani organici di sviluppo aziendale regolarmente approvate.

Art. 18.
Invio della domanda e relativa istruttoria

La domanda per la concessione dei contributi, redatta su appositi moduli, dovrà essere presentata alla giunta regionale entro il termine che sarà fissato nei bandi da emanarsi entro sessanta giorni dall'approvazione del presente atto.

Qualora venga richiesto anche il concorso sugli interessi, copia della domanda dovrà essere inviata contestualmente ad uno degli istituti di credito convenzionati con la Regione.

La domanda dovrà essere corredata da una relazione redatta da un tecnico qualificato, riportante gli elementi indicati all'art. 6, secondo comma, del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 16 marzo 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103, del 15 aprile 1983.

La giunta regionale, entro tre mesi dal termine fissato per la presentazione delle domande, approva la graduatoria e determina il contributo.

Della concessione del concorso sul pagamento degli interessi verrà data comunicazione all'istituto bancario prescelto dal richiedente.

Il contributo in conto capitale è liquidato in due rate uguali di cui la prima sulla scorta di idonea documentazione (stato di avanzamento lavori ed acquisto materiale) comprovante che l'intervento è già stato realizzato per almeno il 50 per cento, e tenuto conto delle eventuali anticipazioni somministrate nel mutuo, l'altra entro due mesi dalla comunicazione di messa in esercizio dell'opera, conformemente al progetto presentato.

Art. 19.
Convenzioni con istituti di credito

Per gli interventi che beneficiano dei contributi in conto interessi, la giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti ed enti abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento.

Nelle convenzioni dovranno risultare le misure dei tassi globali ed agevolati da applicare alle operazioni di mutuo, le modalità ed i termini per la stipulazione di contratti, per l'erogazione delle somme mutuate e per la liquidazione del concorso a carico della Regione, nonché le disposizioni in caso di estinzione anticipata, rinuncia o revoca dei benefici.

Titolo IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 20.

Informazioni

La giunta regionale, ai sensi degli articoli 7, 9 e 12 della legge n. 308 invia ai competenti Ministeri le relazioni sui contributi erogati nell'anno precedente.

La giunta regionale attuerà adeguate iniziative per la pubblicizzazione dei contenuti normativi ed agevolativi delle disposizioni della legge n. 308 e delle presenti modalità attuative, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni rappresentative dei soggetti interessati.

Art. 21.

Comitato scientifico per l'energia

Il presidente della giunta regionale, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 1° dicembre 1977, n. 7 e dell'art. 1 della legge regionale 1° marzo 1983, nomina il comitato scientifico per l'energia che è così composto:

1) presidente della giunta o suo delegato, con funzioni di presidente;

2) quattro dirigenti rispettivamente dell'assessorato industria, urbanistica ed agricoltura e della Finmolise;

3) tre esperti specializzati in materia di energia, con voto limitato a due, designati dal consiglio regionale del Molise.

Il presidente della giunta può inoltre far intervenire alle riunioni del comitato esperti designati dall'ENEL, ENI, ENEA, Ministero dell'industria e CNR in base ad apposite convenzioni stipulate con la giunta regionale, nonché rappresentanti degli enti locali, e delle organizzazioni maggiormente rappresentative degli operatori economici e dei lavoratori.

Il presidente del comitato può altresì convocare di volta in volta, rappresentanti di altri assessorati regionali per l'esame di interventi attinenti le loro competenze.

Il comitato ha sede presso la giunta regionale e dura in carica fino allo scioglimento del consiglio regionale.

Ai componenti del comitato è corrisposto il trattamento di missione ed un gettone di presenza nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni regionali in materia.

Il comitato approva la graduatoria di ammissibilità al contributo degli interventi di cui agli articoli 2, 7 e 14 sulla base del risparmio energetico conseguito, e del rapporto energia risparmiata/investimento e delle priorità fissate nel presente regolamento.

Il comitato esprime altresì pareri consultivi in merito alle iniziative regionali di sviluppo per quanto attiene l'utilizzo delle fonti rinnovabili ed il risparmio energetico in attuazione del piano energetico nazionale.

Per i compiti previsti dall'art. 15 della legge 29 maggio 1982, n. 308, per l'istruttoria e la presentazione delle richieste di contributo e per il coordinamento delle attività del comitato, presso la giunta regionale viene istituito il servizio energia con a capo un dipendente regionale di livello dirigenziale con esperienza della materia.

Il capo del servizio energia svolge anche le funzioni di segretario del comitato.

Art. 22.

Iniziative regionali in campo energetico

La Regione può attuare, anche attraverso la Finmolise, iniziative volte a promuovere ed incentivare:

a) interventi per promuovere la diffusione in ambito regionale delle nuove tecnologie finalizzate al contenimento dei consumi di energia;

b) interventi nel campo del recupero di calore a servizio di agglomerati urbani ed industriali;

c) interventi consortili di contenimento dei consumi energetici e di utilizzazione delle fonti rinnovabili nell'ambito di aree attrezzate per insediamenti produttivi;

d) interventi di sperimentazione regionali per l'uso del territorio visto in termini di risparmio energetico, per la determinazione di criteri, metodi, tecniche e norme da adattarsi nella formazione e revisione degli strumenti urbanistici nonché nel campo del recupero ambientale e dei centri storici e per l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile o il risparmio e/o il recupero di energia.

Le iniziative di cui al primo comma devono essere collegate sotto il profilo tecnico-economico alle caratteristiche fisico-climatiche della Regione ed alla programmazione economica regionale.

Inoltre, particolare considerazione deve essere attribuita a tutti gli interventi finanziabili con fonti nazionali e, in particolare della Comunità economica europea.

Il consiglio regionale, a tal fine può attribuire, con apposita delibera un contributo in conto capitale « una tantum ».

I progetti attuativi delle iniziative di cui al primo comma sono approvati dal consiglio di amministrazione della Finmolise, sentito il comitato tecnico regionale per l'energia.

Art. 23.

Bandi - Documentazioni - Verifiche

La giunta regionale è competente all'emanazione dei bandi ed alla redazione dei modelli di domanda con la determinazione della documentazione ivi compresa quella relativa alla liquidazione del contributo ed a determinare le procedure per la meccanizzazione dell'istruttoria e per la formazione delle graduatorie in base del metodo di analisi tecnico-economica predisposto dal l'ENEA.

La domanda dovrà contenere, tra l'altro, la dichiarazione di non aver beneficiato di incentivi previsti da altre leggi a carico del bilancio dello Stato o della Regione, nonché l'impegno specifico al rispetto delle prescrizioni circa la regolare manutenzione ed il corretto esercizio degli impianti.

La giunta regionale dispone verifiche sulla rispondenza delle opere realizzate al progetto presentato.

Art. 24.

Riserva di proprietà

Qualora il richiedente dei benefici previsti dagli articoli 6, 8, e 12 della legge n. 308 non sia proprietario del bene oggetto dell'intervento, la domanda di contributo dovrà essere corredata anche dalla dichiarazione di assenso del proprietario e dalla sottoscrizione del richiedente a non asportare o recuperare attrezzature realizzate con la legge n. 308.

Art. 25.

Varianti di progetto

Per eventuali modifiche ai progetti dovranno osservarsi le modalità previste per la presentazione delle domande originarie.

Le modifiche non potranno comportare comunque un peggioramento della rete energetica dell'intervento.

Art. 26.

Revoca del contributo

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente atto o l'inosservanza dei vincoli imposti dalle norme vigenti comporta la revoca del contributo, fatta salva ogni altra azione prevista dall'ordinamento giuridico dello Stato.

Costituisce grave inadempienza, cui consegue la revoca dei benefici concessi, oltre a quanto previsto al primo comma, la mancata osservanza delle disposizioni inerenti i criteri costruttivi e di esercizio, il distogliere dall'uso previsto nel provvedimento di concessione delle agevolazioni, i macchinari e gli impianti nei cinque anni successivi alla data di concessione del contributo o il destinare ad altro uso le opere murarie nei cinque anni successivi per quanto riguarda gli articoli 2 e 7 e nei dieci anni successivi per quanto riguarda l'art. 14.

La revoca è disposta dalla giunta regionale.

La revoca comporta la restituzione alla Regione, nel termine di giorni trenta dalla notifica della relativa determinazione del contributo in conto capitale o in conto interessi, corrisposto, maggiorato degli interessi da calcolare in base al tasso vigente per le giacenze di cassa della tesoreria regionale alla data di adozione del provvedimento di revoca, nonché la cessazione a carico della Regione di ogni altro onere per il restante periodo di ammortamento del mutuo.

Art. 27.
Rinuncia al contributo

Qualora il beneficiario ammesso a contributo intenda rinunciarvi, deve darne immediata comunicazione alla Regione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Se il rinunciatario ha acquisito rata del contributo in conto capitale o beneficiato del concorso in conto interessi, deve, nel termine di trenta giorni dalla notifica anzidetta, restituire alla Regione sia l'importo del contributo in conto capitale che l'ammontare del concorso negli interessi, maggiorato degli interessi di cui all'ultimo comma del precedente art. 26.

Dalla data di notifica cessa a carico della Regione ogni onere per contributo in conto interessi sul mutuo contratto.

Art. 28.
Reimpiego dei contributi revocati o rinunciati

Ai fini del loro reimpiego, le somme recuperate dalla Regione a seguito di revoca o rinuncia dei benefici, saranno reiscritte in bilancio per le stesse finalità, con le modalità stabilite al titolo IV (accertamenti, impegni e residui) della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44.

Art. 29.
Estinzione anticipata del mutuo

E' ammessa l'estinzione volontaria anticipata del mutuo. In tale ipotesi cessa per la Regione l'obbligo di concedere il concorso in conto interesse a far tempo dalla data di effettiva estinzione del mutuo.

Art. 30.
Decorrenza

Possono essere presentate domande, con l'osservanza delle modalità indicate nel presente atto, per iniziative intraprese e non completate dopo la data del 30 giugno 1981.

Le spese sostenute, debbono essere certificate da idonea documentazione emessa successivamente al 30 giugno 1981.

Art. 31.
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si richiamano le norme della legge 29 maggio 1982, n. 308, dei decreti ministeriali e delle delibere CIPE e CIPAA:

Ministero dei lavori pubblici del 22 giugno 1983 (G.U. 8 luglio 1983, n. 186);

Ministero dell'industria del 23 novembre 1982 (G.U. 1° dicembre 1982, n. 330);

Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 16 marzo 1983 (G.U. 15 aprile 1983, n. 103);

delibera CIPE dell'8 giugno 1983 (G.U. 30 giugno 1983, n. 178);

delibera CIPAA dell'8 giugno 1983 (G.U. 13 luglio 1983, n. 190).

Di eventuali disposizioni legislative attuative della legge n. 308/1982, si terrà conto in sede di emanazione dei bandi.

Art. 32.
Norma finanziaria

Alla spesa per il finanziamento delle iniziative di cui ai titoli I, II e III sarà fatto fronte con la quota che verrà assegnata alla regione Molise sul fondo stanziato dall'art. 27 della legge n. 308/1982 e ripartito, per la parte di competenza, tra le regioni dal CIPE e dal CIPAA con delibera dell'8 giugno 1983 e successive.

Art. 33.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della regione Molise.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
MAGNIFICO

I segretari
DI ROCCO - VARANESE

(5237)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA
◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSÀ CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111
◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO
◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerutl, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, **ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:***		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

*I prezzi di vendita, **in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.***

L'importo degli abbonamenti **deve essere versato sul c/c postale n. 387001** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221